

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

597° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i> 8
3 ^a - Affari esteri.....	» 13
6 ^a - Finanze e tesoro	» 18
7 ^a - Istruzione.....	» 48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 53
11 ^a - Lavoro.....	» 57

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i> 4
--	---------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 62
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i> 67
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 68
Schengen.....	» 71

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

249^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa che alcuni senatori, che sono stati eletti recentemente consiglieri regionali, hanno preannunciato che entro breve termine formuleranno l'opzione al fine di risolvere la situazione di incompatibilità nella quale versano.

Sulle comunicazioni del Presidente svolgono alcuni interventi di ordine procedurale i senatori RUSSO, FASSONE, CALLEGARO, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 7^a E 11^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

8^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione*
BISCARDI*Intervengono il ministro della pubblica istruzione De Mauro e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Manzini.**La seduta inizia alle ore 14,30.**SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente BISCARDI, preso atto che le Commissioni riunite non sono in numero legale per procedere all'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica all'ordine del giorno, sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 14,55.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative» (n. 664)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente BISCARDI – aveva avuto inizio la discussione generale.

Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE, il quale giudica condivisibile sul piano teorico, ma del tutto inattuabile su quello pratico, l'impianto dell'atto in titolo, volto a dare attuazione all'innalzamento dell'obbligo formativo in tre percorsi, anche integrati.

Egli richiama quindi le ragioni sottostanti all'innalzamento stesso dell'obbligo formativo, consistenti essenzialmente nel tentativo di abbattere il tasso di disoccupazione dei giovani di età compresa fra i sedici e i diciotto anni. Al riguardo, dà conto degli esiti dell'indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica condotta l'anno scorso dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, da cui emergono concreti spunti di riflessione soprattutto con riferimento alle cause della dispersione, non più legata esclusivamente a fenomeni di povertà ed emarginazione.

Nel lamentare che dal 1992 il Senato non abbia dedicato alcuna riflessione specifica alla tematica della dispersione scolastica, egli si interroga quindi se le riforme in atto spingano effettivamente verso l'alto i livelli di partecipazione al percorso formativo e possano contribuire efficacemente ad offrire nuove opportunità per contenere gli insuccessi e gli abbandoni scolastici. In tale prospettiva, richiama l'interrogazione da lui presentata per conoscere il tasso di abbandono ed evasione nell'anno aggiuntivo di obbligo scolastico imposto dalla legge n. 9 dello scorso anno e lamenta la dimensione a suo avviso eccessivamente ristretta attribuita da tale legge all'accreditamento della formazione professionale, cui neanche in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali si è potuto assicurare un respiro più ampio.

Egli osserva poi che l'innalzamento dell'obbligo formativo a diciotto anni rappresenta in realtà una misura esclusivamente transitoria in vista dell'innalzamento dell'obbligo scolastico alla medesima età, che costituisce il vero obiettivo di fondo. In attesa di tale conseguimento, lo schema di decreto in titolo tenta di superare le difficoltà testimoniate anche dall'indagine conoscitiva della Commissione cultura della Camera dei deputati: esso non realizza tuttavia una reale responsabilizzazione delle istituzioni interessate, fallendo l'obiettivo di definire accuratamente i rispettivi percorsi. A suo giudizio assai lacunose sono infatti le norme relative alla certificazione dei percorsi seguiti, ai passaggi fra un percorso e l'altro, nonché al riconoscimento reciproco dei crediti conseguiti.

Egli auspica pertanto una approfondita riflessione in Parlamento sulla configurazione dei percorsi e in particolare di quello relativo alla formazione professionale, la cui organizzazione spetta sì alle regioni, ma i cui effetti avranno inevitabili ripercussioni sull'ordinamento scolastico in considerazione dei previsti passaggi fra un percorso e l'altro. Al riguardo, esprime forti perplessità sul funzionamento delle agenzie regionali preposte alla formazione, cui finiranno per rivolgersi anche le province laddove a ciò delegate dalle regioni. Occorre pertanto, a suo giudizio, un processo di riequilibrio che renda i percorsi più omogenei fra loro di quanto non siano attualmente, anche attraverso un'effettiva concertazione fra Stato e regioni che dia esiti più proficui di quella raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni, apparentemente indirizzata solo al riconoscimento dei corsi regionali.

Dopo essersi soffermato criticamente sul funzionamento dei centri per l'impiego, egli auspica poi un processo di trasformazione assai più lento di quello prefigurato dallo schema di decreto in titolo, che convinca progressivamente le istituzioni interessate e determini un effettivo mutamento dei ruoli rispettivamente svolti. Analogamente, allo stato non ap-

pare realistico individuare criteri univoci per tutto il territorio nazionale, stante la situazione assai differenziata registrata nelle diverse regioni con riferimento a tutti e tre i percorsi formativi.

Egli passa quindi ad un'analisi dettagliata dei singoli articoli di cui si compone lo schema di decreto.

Quanto all'articolo 1, che limita esplicitamente la disciplina prevista alle attività di competenza dello Stato, esso non gli appare coerente con i successivi articoli 6, 7 e 8. Con particolare riferimento al comma 3, che intende assicurare la possibilità di frequenza alle attività formative nel sistema dell'istruzione scolastica e in quello della formazione professionale per i giovani che abbiano avviato rapporti di lavoro diversi dall'apprendistato, ritiene che esso mal si concili con gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro ed auspica una ripresa della riflessione – a suo tempo avviata ma non conclusa – sulle potenzialità offerte dal sistema duale.

Quanto all'articolo 2, egli ritiene che esso non assicuri un'attuazione sufficientemente progressiva dell'innalzamento dell'obbligo formativo, prevedendo una sua completa attuazione già a partire dall'anno 2002. Diverso sarebbe il discorso, prosegue, qualora i percorsi formativi avessero curricula più definiti e fosse garantita una maggiore uniformità ed oggettività nella valutazione dei crediti acquisiti.

Egli giudica poi positivamente l'istituzione di una anagrafe degli alunni a livello provinciale, benché dubiti delle sue effettive possibilità di funzionamento quanto meno fino a quando i servizi per l'impiego saranno ancora così lacunosi. Valuta invece dannosa la duplicazione di competenze prefigurate dall'articolo 4 in ordine alle iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento svolte dagli istituti di istruzione secondaria e dai servizi per l'impiego, nonché dagli enti locali.

Con riferimento all'articolo 5, lamenta il carattere eccessivamente vago dell'obbligo di apprendistato e, in particolare, la mancata determinazione dei contenuti dei moduli formativi aggiuntivi pari a 120 ore.

In riferimento all'articolo 6, sottolinea in modo critico la formulazione della norma, che non tiene in debita considerazione come i diversi sistemi formativi comunichino con linguaggi affatto diversi.

Quanto all'articolo 7, critica la mancanza dell'individuazione, accanto alle scuole, di ulteriori centri di formazione.

In riferimento infine all'articolo 8, evidenzia una eccessiva limitazione delle competenze regionali.

Conclusivamente, egli osserva che la tematica è affrontata dallo schema di decreto in modo parziale e ne è prova la mancata attenzione che esso dedica all'inclusione automatica alle attività formative di studenti extracomunitari non legalmente immigrati, di fatto legalizzati senza ulteriori forme di controllo.

Il senatore BERGONZI evidenzia come il dato principale e di qualità dello schema di decreto riguardi la formazione professionale in tema di apprendistato, che consente un notevole incremento dei giovani apprendisti. Peraltro, vi sono dei limiti intrinseci al testo: in primo luogo l'intervento è parte di un mosaico più ampio e globale, connesso fra l'altro

alla riforma dei cicli scolastici, e di conseguenza risulta a tratti parziale. In secondo luogo, poiché lo schema di decreto non può che riguardare le attività di competenza statale (come correttamente precisato all'articolo 1), il tema della formazione professionale risulta di fatto insufficientemente disciplinato, essendo di evidente competenza regionale. Nè a tal fine appare sufficiente l'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. n. 6560) che, come richiesto dalla Corte costituzionale, dovrebbe definire l'oggetto e i criteri dell'atto di indirizzo e coordinamento statale in materia: esso risulta infatti a suo giudizio altrettanto generico ed inidoneo a garantire la qualità della formazione professionale.

In dettaglio egli osserva che i percorsi formativi integrati dovrebbero risultare oggetto di studio e riflessione da parte del Parlamento, attraverso la sottoposizione al parere parlamentare dello schema di decreto del Ministero del lavoro, da adottare di concerto con il Ministero della pubblica istruzione acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previsto dal comma 2 dell'articolo 5. Inoltre, a suo avviso, i crediti per il passaggio dalla formazione professionale all'istruzione di cui all'articolo 6 non sono sufficientemente determinati nella documentazione richiesta ai fini della certificazione. Al riguardo tuttavia egli considera positivo il dato riguardante l'individuazione di una apposita Commissione di valutazione dei crediti.

In via conclusiva, evidenzia un possibile problema di finanziamento qualora i fondi europei non potessero risultare utilizzabili nel complessivo progetto della formazione professionale.

Il senatore LORENZI afferma in modo risoluto la sua contrarietà allo schema di decreto, dal quale emerge una forma di apprendistato obbligatorio non liberamente scelto dagli studenti, che limita la possibilità di lavoro dei giovani nell'ambito della propria famiglia e dell'attività imprenditoriale eventualmente svolta nell'azienda familiare. Egli osserva in particolare come l'obbligo di istruzione sia radicalmente diverso dall'obbligo di formazione. Quest'ultimo obbligo a suo avviso fa capo certamente allo Stato e non allo studente, che conserva solamente un dovere di sicuro impegno nel suo processo di acculturazione. In via conclusiva, ribadisce la propria assoluta contrarietà all'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

584^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

**(3813) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa ripara-
zione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo**

– e petizioni nn. 17, 437 e 532 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 marzo scorso.

Il relatore FOLLIERI prospetta l'opportunità di una ricognizione preliminare sul contenuto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ricognizione che potrebbe svolgersi sulla base di una serie di contatti informali con tutti i componenti della Commissione e che servirebbe a verificare la possibilità di una ampia convergenza sulle soluzioni da adottare in concreto, tale eventualmente da portare alla predisposizione da parte sua di un testo da sottoporre alla Commissione.

Il senatore CENTARO condivide la prospettiva delineata dal relatore Follieri e ritiene che, in sede informale, sarà possibile pervenire ad un accordo di massima che potrà rendere superflua anche la predisposizione di un testo da parte del relatore. Sostiene peraltro che la linea secondo la quale verrà a svilupparsi l'intervento di cui al disegno di legge non dovrà ampliarsi fino a dar luogo ad una vera e propria revisione dei codici di procedura penale e di procedura civile, ma piuttosto limitarsi, oltre ad af-

frontare la materia dell'equa riparazione, ad introdurre alcune misure di carattere correttivo e di contenuto circoscritto.

Il presidente PINTO ricorda che già nella seduta del 22 marzo scorso si era delineata l'impostazione alla quale ha testé fatto riferimento il senatore Centaro.

Rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(1931) AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato

– e petizione n. 565 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice DENTAMARO la quale ricorda che l'articolo 11 della legge n. 392 del 1951 stabilì che il trattamento di pensione, derivante dall'applicazione della stessa legge relativa al trattamento economico della magistratura e del personale equiparato, doveva essere esteso anche ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi. Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 adeguò il trattamento economico dei magistrati a quello dei dirigenti dello Stato, ma non prevede la riliquidazione delle pensioni dei magistrati e dei dirigenti dello Stato collocati in quiescenza dopo il primo dicembre 1972, determinando così rilevanti sperequazioni economiche nell'ambito della stessa categoria dei magistrati che poi, con la legge n. 97 del 1979, avrebbero riacquisito un trattamento economico diverso da quello dei dirigenti dello Stato. Il decreto-legge n. 379 del 1987, convertito dalla legge n. 468 del 1987, dispose bensì la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili dello Stato ma non la riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari ed amministrativi nonché del personale ad essi equiparato. Si è così verificata una evidente disparità di trattamento in quanto i dirigenti dello Stato collocati in pensione dopo il primo gennaio 1979 percepiscono un trattamento economico di gran lunga superiore a quello percepito dai più alti gradi della magistratura collocati in pensione sino al 1981. Oltre che nella legge n. 97 del 1979, anche nelle successive leggi n. 27 del 1981 e n. 425 del 1994 – che hanno stabilito nuovi trattamenti economici della magistratura- è stata omessa la previsione relativa all'estensione dei nuovi trattamenti economici ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi, in contraddizione con quanto previsto dalla già citata legge n. 392 del 1951. In seguito la Corte costituzionale con la sentenza n.501 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3, comma 1, e 6 della legge n. 141 del 1985 nella parte in cui non dispongono a favore dei magistrati ordinari collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983 la riliquidazione della pensione sulla base dei nuovi trattamenti economici. Con la stessa legge sono poi stati esclusi da qualsiasi incremento del trattamento pensionistico i magistrati collocati in pensione dopo il 1° gennaio 1979, per cui si è ve-

rificato l'assurdo che i magistrati aventi la stessa qualifica di anzianità collocati in pensione dopo il 1° gennaio 1979 e fino al 19 febbraio 1981 percepiscono un trattamento economico inferiore ai magistrati collocati in pensione anteriormente alla data del 1° gennaio 1979 e a quello dei magistrati collocati in pensione dopo il 19 febbraio 1981.

Va altresì ricordato che la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 501 del 1988, ha ribadito che dal carattere retributivo delle pensioni deriva che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionato alla durata del lavoro prestato e richiede che sia assicurato al personale o alla sua famiglia, come agli impiegati in servizio attivo, un'esistenza libera e dignitosa. La stessa Corte ha precisato inoltre che la proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.

Il disegno di legge in esame si inserisce in questa prospettiva e dispone pertanto con l'articolo 1 la riliquidazione delle pensioni dei magistrati in conformità a quanto a suo tempo previsto dalla legge n. 392 del 1951, non riproponendo peraltro, come desumibile dalla predetta sentenza n. 501 del 1988 della Corte costituzionale, l'inciso del «considerato in diritto» il quale chiarisce che, poiché la legge n. 141 del 1987 ha esaurito la sua funzione perequatrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della decisione che, dichiarando la parziale incostituzionalità della legge suddetta, ne integra il contenuto normativo limitatamente alla perequazione delle pensioni del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, hanno inizio dal 1° gennaio 1988. L'articolo 2 contiene invece la norma di copertura.

La Commissione conviene poi di fissare a mercoledì 31 maggio 2000, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PREIONI esprime forti perplessità in merito ai criteri di assegnazione dei disegni di legge, in applicazione dei quali, mentre la Commissione si trova ad essere competente sul disegno di legge appena affrontato (A.S. 1931) che riguarda le pensioni dei magistrati e del personale equiparato, numerosi disegni di legge, in materia di previdenza forense sono invece assegnati alla Commissione lavoro (A.S. 400 e connessi).

Il presidente PINTO assicura che i provvedimenti sulla previdenza forense sono da parte sua seguiti con costante attenzione e informa la Commissione che attualmente sul testo unificato predisposto per i disegni di legge medesimi la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

Il senatore Antonino CARUSO sollecita il rappresentante del Governo ad attivarsi per quanto riguarda la corresponsione dei compensi forfettizzati agli ufficiali giudiziari, relativamente alle questioni lasciate insolute dopo l'approvazione del disegno di legge n.4336-*bis* sulla stessa materia.

Il sottosegretario MAGGI assicura che sono in corso i necessari contatti con il Ministero delle finanze.

Il presidente PINTO fornisce assicurazioni sull'attenzione con la quale egli continua a seguire la questione sollevata nella seduta di ieri dal senatore Antonino Caruso circa il possibile ritiro del disegno di legge sul danno biologico recentemente presentato dal Governo alla Camera dei deputati (A.C. 6994) al fine di una sua ripresentazione presso il Senato, per poterlo connettere con i provvedimenti già assegnati in materia alla Commissione giustizia. Al riguardo, è in attesa di una risposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il senatore RUSSO, anche con riferimento alle considerazioni svolte nella seduta pomeridiana di ieri dal senatore Antonino Caruso in merito al disegno di legge n.4339, riterrebbe opportuno che il sottosegretario Maggi rappresentasse agli altri membri del Governo che si sono attivati sui diversi versanti sulla questione del danno biologico l'esigenza di un certo coordinamento, per definire quali potrebbero essere gli sviluppi successivi della trattazione di tale materia.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia di aver inviato una lettera al Presidente del Senato nella quale, avuto riguardo al disegno di legge n. 4339, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» gli sottopone con urgenza l'esigenza di procedere allo stralcio delle disposizioni non presenti nel testo originario e successivamente introdotte nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, che – a suo avviso – palesemente oltrepassano il limite di pertinenza imposto dal Regolamento ai disegni di legge collegati alla manovra finanziaria come il disegno di legge n. 4339. Solleva, inoltre, serie perplessità per quanto riguarda la presentazione al provvedimento medesimo di un emendamento del Governo in materia di danno biologico che, non solo non gli appare proponibile con riferimento agli stessi criteri di pertinenza, ma altresì risulta redatto in una forma chiaramente insoddisfacente rispetto alle problematiche ad esso sottese e che ben altrimenti vengono affrontate nei disegni di legge in materia di danno biologico, attualmente pendenti presso la Commissione giustizia. Ulteriori perplessità nella lettera da lui inviata al Presidente del Senato il senatore Caruso prospetta per quanto attiene ad altro profilo del medesimo disegno di legge n.4339, il quale contiene disposizioni in materia sanzionatoria di notevole rilievo sulle quali la Commissione giustizia non è stata messa in condizione di pronunciarsi, anche per poterle inserire nel più complessivo disegno strutturale

perseguito dalla stessa Commissione la riforma della depenalizzazione dei reati minori attuata con la legge n. 205 del 1999 e con il decreto legislativo n. 507 del 1999.

Il senatore FASSONE, prendendo spunto dall'inserimento all'ordine del giorno, avvenuto nella seduta antimeridiana di ieri, del disegno di legge n.246, recante «Infermità di mente: riforma del codice civile», mentre esprime l'avviso che si tratti di un testo di grande interesse per la completezza con la quale affronta la materia e che, pertanto, potrebbe costituire un interessante spunto di riflessione nell'ambito della discussione dei disegni di legge in materia di amministrazione di sostegno (A.S. 4298 e connessi), richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sugli effetti che la scelta di un eventuale abbinamento del provvedimento in questione con gli altri, già in fase avanzata di trattazione, potrebbe avere.

Il presidente PINTO assicura che ha già fatto presente al competente relatore l'esigenza di verificare tale aspetto.

La seduta termina alle ore 9,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

293^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,25.**PROCEDURE INFORMATIVE***Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 10 maggio, dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri sui recenti sviluppi della situazione nel Corno d'Africa e in Africa australe e seguito dello svolgimento di connesse interrogazioni**

Il presidente MIGONE ricorda che, nella seduta del 10 maggio scorso, il sottosegretario Serri ha svolto le sue comunicazioni sul Corno d'Africa e sui punti di crisi nell'Africa australe, rispondendo contestualmente alle interrogazioni nn. 3-03647, 3-03649 e 3-03651, tutte riguardanti gli avvenimenti in corso nella Sierra Leone.

Prima di passare al dibattito e alla replica degli interroganti, invita il Sottosegretario a integrare le sue comunicazioni per riferire sulla missione da lui compiuta nei giorni scorsi in Etiopia e in Eritrea, come rappresentante dell'Unione Europea.

Il sottosegretario SERRI premette che, sin dall'inizio del conflitto nel maggio 1998, il Governo italiano ha fatto tutto il possibile per mantenere viva l'attenzione della comunità internazionale sulla crisi del Corno d'Africa, per sostenere l'azione pacificatrice dell'OUA e per alleviare le sofferenze della popolazione con interventi umanitari inviati dapprima in Etiopia, in occasione della siccità, e attualmente in Eritrea per l'assistenza agli sfollati. Inoltre l'Italia ha sempre evitato di formulare condanne e di prendere posizione circa le responsabilità del conflitto, benchè è opinione comune che probabilmente sia stata l'Eritrea a cominciare le ostilità, allo scopo di stabilire un confine certo dopo un lungo periodo di controversie diplomatiche.

Dal canto suo, l'Etiopia mise in chiaro dopo la prima fase del conflitto che accettava il «cessate il fuoco» solo a condizione che gli eritrei si ritirassero dai territori occupati. Poiché ciò non è avvenuto, dopo undici mesi di tregua le forze armate etiopiche hanno ripreso le ostilità, denunciando il fallimento delle iniziative diplomatiche. Peraltro due documenti dell'OUA, accettati da entrambi i contendenti, prevedono che il processo di pacificazione cominci con il ritiro eritreo. Si potrebbe considerare un segnale in tale direzione lo sgombero della città di Zalambessa da parte delle forze armate eritree, avvenuto la scorsa notte, ma le autorità etiopiche non ritengono sufficiente tale iniziativa.

L'obiettivo dell'Algeria, presidente di turno dell'OUA, è di ottenere almeno un «cessate il fuoco» non dichiarato che consenta la ripresa del negoziato. A tal fine il presidente Bouteflika si è recato personalmente nelle capitali dei due Stati contendenti, dove è in corso la sua mediazione. L'Etiopia dichiara comunque che l'obiettivo della sua offensiva è limitato alla riconquista dei territori occupati e che non mira a mettere in discussione l'indipendenza e la sovranità dell'Eritrea. In ogni caso sarà opportuno predisporre un trattato di pace che regoli in ogni ambito i futuri rapporti tra i due paesi, evitando motivi di conflittualità anche di ordine economico.

Si apre il dibattito.

Il senatore VOLCIC chiede se sia ragionevole attendersi una sospensione delle ostilità a causa dell'imminente arrivo della stagione delle piogge. Domanda poi se vi sia stato un serio sforzo da parte dei due governi per definire la linea di confine mediante trattative diplomatiche, con l'eventuale assistenza delle organizzazioni internazionali.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede se una delle due parti accetti il vecchio confine tra la colonia italiana dell'Eritrea e il Regno di Abissinia; in particolare domanda se fosse fondata la pretesa dell'Eritrea su territori sottoposti al controllo dell'Etiopia prima dell'inizio della guerra. Infine rileva che la recente missione in Africa di Richard Holbrooke, rappresentante degli Stati Uniti all'ONU, non ha minimamente contribuito a una soluzione pacifica, ma è coincisa con il precipitare della crisi.

Il senatore JACCHIA prende atto della volontà del Governo di evitare qualsiasi imputazione di responsabilità, dal momento che entrambi i paesi belligeranti, in momenti diversi, hanno usato le armi come strumento di risoluzione della controversia internazionale. Si sofferma poi brevemente sulla recente missione di una delegazione di senatori, di cui egli stesso ha fatto parte, in Tunisia e in Marocco, sottolineando di aver colto nelle autorità dei due paesi una viva attenzione per la politica italiana verso il Maghreb e, in particolare, riguardo ad eventuali accordi tra Italia e Algeria nel settore della difesa.

La senatrice DE ZULUETA, nella sua qualità di firmataria dell'interrogazione n. 3-03649, si dichiara soddisfatta per la risposta del Sottosegretario intervenuta nella seduta del 10 maggio scorso, rilevando che gli eventi della Sierra Leone impongono un ripensamento delle azioni di pace dell'ONU. Infatti il mandato originario del contingente era ben diverso dal compito che poi i caschi blu hanno dovuto concretamente svolgere, trovandosi coinvolti in una guerra civile in cui non sono rispettate né regole né accordi. Si deve poi notare che il Regno Unito ha inviato un corpo di paracadutisti allo scopo dichiarato di evacuare i propri cittadini, ma poi quel contingente è rimasto nella Sierra Leone, affiancando di fatto la missione dell'ONU. Chiede inoltre se sia possibile stroncare il traffico clandestino dei diamanti, che sembra svolgere un ruolo determinante nelle ultime guerre africane.

Intervenendo poi sul conflitto nel Corno d'Africa, la senatrice De Zulueta chiede perché non sia stato fatto nulla per impedire il riarmo dell'Etiopia e dell'Eritrea, avvenuto negli ultimi anni, e se questi Stati abbiano impiegato a tal fine fondi ricevuti come aiuto pubblico allo sviluppo.

Il senatore BOCO, premesso che in Africa si moltiplicano i conflitti per i ripetuti fallimenti della comunità internazionale, pone in evidenza il superamento dell'equilibrio tra area anglofona e area francofona, su cui si reggeva la precaria pace dopo la decolonizzazione. Un altro fattore dirompente è la corruzione dei governi in molti paesi, dovuta anche a un uso illecito dei finanziamenti erogati dalla Banca Mondiale. In una situazione così drammatica, è indispensabile che le organizzazioni internazionali e i paesi europei riflettano su quale debba essere il loro ruolo. È auspicabile che l'Unione Europea almeno sappia trovare una politica comune verso l'Africa, offrendo così un contributo concreto al superamento delle numerose crisi in corso.

Il senatore PROVERA rileva che Etiopia ed Eritrea hanno finora mostrato una scarsa disponibilità al dialogo, non riuscendo a trovare un accordo né sui confini né su un eventuale sbocco al mare per lo Stato etiopico. Chiede poi quale sia stato il vero ruolo degli Stati Uniti prima e durante il conflitto, se corrisponda al vero che l'Eritrea si sarebbe rifiutata di concedere a Washington una base militare sul Mar Rosso e, in particolare, se gli Stati Uniti abbiano dato un appoggio politico-militare all'Etiopia.

Il senatore PIANETTA dà conto anzitutto dei colloqui cui ha partecipato in Tunisia e in Marocco, durante la recente missione effettuata con i senatori Jacchia e Corrao, ponendo in risalto che tutti gli interlocutori hanno auspicato un rilancio del partenariato euro-mediterraneo e una maggiore presenza dell'Italia nell'area nordafricana.

Per quel che concerne il Corno d'Africa, rivolge un incoraggiamento al sottosegretario Serri per il difficile e delicato incarico conferitogli dall'Unione Europea, e lo invita altresì ad avanzare opportune proposte per

fermare la corsa al riarmo che ha trasformato quella regione in una polveriera.

Il senatore CORRAO sottolinea l'assenza dell'Europa, come soggetto politico unitario, nel continente africano, resa ancor più evidente dalla recente iniziativa britannica nella Sierra Leone. Ritiene poi inaccettabile quella sorta di divisione dei compiti che sembra profilarsi, per cui alcuni Stati forniscono le armi ai paesi africani e altri, come l'Italia, devono poi accorrere con gli aiuti umanitari. Anche il ruolo di certi paesi confinanti con il Corno d'Africa dovrebbe poi essere chiarito, chiedendosi ad esempio, quali rapporti abbia il Sudan con gli Stati belligeranti.

Il senatore Corrao riferisce poi le sue impressioni conseguenti alla recente missione nel Maghreb, osservando che in Tunisia la presenza italiana è abbastanza soddisfacente, sia sotto il profilo politico che sotto quello economico, mentre in Marocco il ruolo della Francia è ancora dominante. È perciò necessario una strategia complessiva di sviluppo dei rapporti italo-marocchini in ogni campo.

Il senatore JACCHIA considera stravagante che la Commissione affari esteri affronti molteplici questioni di politica estera, tutte di grande rilevanza, in un tempo quanto mai ridotto.

Il presidente MIGONE prende atto della dichiarazione del senatore Jacchia e dà la parola al sottosegretario Serri per la sua replica.

Il sottosegretario SERRI si sofferma anzitutto sul partenariato euro-mediterraneo, auspicando che nel secondo semestre dell'anno la presidenza francese dell'Unione Europea dia nuovo impulso al processo di Barcellona. L'Italia non desidera avere rapporti privilegiati con alcun paese della regione, ma intende sviluppare il più possibile relazioni economiche e politiche con tutti i paesi della sponda Sud e, in particolare, con quelli dell'area maghrebina.

Risponde poi alle domande relative alla guerra nel Corno d'Africa, facendo presente che la maggior parte degli armamenti impiegati negli ultimi scontri sono stati venduti da Stati dell'Europa Orientale dopo l'inizio del conflitto. Non risulta invece che gli Stati Uniti abbiano inviato aiuti militari a uno dei due contendenti, mentre aiuti di altra natura sono stati forniti allo scopo di contenere l'espansione del fondamentalismo islamico nella regione. Non vi è alcun rapporto tra l'acquisto degli armamenti e gli aiuti umanitari, che sono distribuiti direttamente alle popolazioni dei due paesi; soltanto per gli aiuti al bilancio si potrebbe ipotizzare un uso improprio da parte dei governi beneficiari, ma l'Italia non ha fornito aiuti di tale natura ai due paesi belligeranti.

In relazione alle domande del senatore Volcic, esclude un'influenza determinante della stagione delle piogge sull'andamento del conflitto e fa presente che entrambi i paesi fanno riferimento ai trattati coloniali per l'individuazione del confine, ma vi sono difformità tra le varie carte

geografiche disponibili. Concorda con la senatrice De Zulueta circa l'esigenza di ripensare strumenti e strutture per le azioni di *peace-keeping* e, quanto al traffico clandestino di diamanti, auspica un'intesa tra i paesi industrializzati che consenta di commercializzare solo i diamanti legalmente esportati con l'autorizzazione dei governi.

Rispondendo infine ai senatori Provera e Vertone Grimaldi, rileva che la missione diplomatica dell'ambasciatore Holbrooke non è stata forse ben preparata, ma non può aver avuto alcuna influenza sul precipitare degli eventi; nulla induce ad affermare che gli Stati Uniti si siano schierati con uno dei due contendenti, anzi si deve dar atto al governo di Washington delle pressioni esercitate, assieme all'Italia, in favore di una soluzione negoziale. Quanto poi alle intenzioni dell'Etiopia, ritiene credibili le ripetute dichiarazioni che escludono mire annessionistiche sull'Eritrea; vi è forse un problema di sbocco al mare per il trasporto di merci e di persone, ma ciò non ha indotto il governo di Addis Abeba ad avanzare rivendicazioni circa la sovranità sui porti.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Serri per le sue esaurienti risposte e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo ed esaurito lo svolgimento delle connesse interrogazioni.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

353^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE***(4336) Misure in materia fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUERZONI avverte che si riprende l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore, illustrati nella seduta di ieri e momentaneamente accantonati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di mercoledì 24 maggio).

Il relatore BONAVITA invita i presentatori a ritirare i subemendamenti 1.1/1, 1.1/2, 1.1/4, 1.1/5, 1.1/7, 1.1/11, 1.1/16, 1.1/18. Esprime, invece, parere contrario sui subemendamenti 1.1/3, 1.1/6, 1.1/8, 1.1/9, 1.1/10, 1.1/12, 1.1/14. Sull'emendamento 1.1/13 il relatore si rimette al parere del Governo. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.1/15.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere contrario sull'emendamento 1.17, ed esprime parere conforme a quello del relatore su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.1, tranne che sul subemendamento 1.1/13, sul quale invita i presentatori al ritiro, dichiarando la disponibilità del Governo a valutare positivamente un ordine del giorno su tale questione. Egli esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Il relatore BONAVITA condivide il parere espresso dal Sottosegretario sul subemendamento 1.1/13. Egli passa poi ad esprimere il parere su emendamenti riferiti agli articoli 1 e 3, momentaneamente accantonati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di mercoledì 24 maggio). Sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, concernenti disposizioni in materia di pensioni e assegni di fonte estera ritiene preferibile una riformulazione dei due emendamenti, sottolineando l'onerosità della previsione di spesa.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.13, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.18, sostanzialmente identico all'emendamento 3.21. Sugli emendamenti 3.0.12 e 3.0.13 (di identico contenuto) invita i presentatori a ritirarli e a trasformarli in un ordine del giorno. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.28.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sottolineando peraltro che i due emendamenti, da un lato prevedono una sostanziale sanatoria per i periodi di imposta precedenti al 2000, dall'altro riducono permanentemente il prelievo sui redditi derivanti da pensioni e assegni di fonte estera. Il Governo esprime una valutazione positiva solo per la riapertura dei termini per una eventuale sanatoria del pregresso. Egli invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 3.13, mentre si rimette all'orientamento della Commissione sugli emendamenti 3.18 e 3.21, di analogo contenuto.

Sugli emendamenti 3.0.12 e 3.0.13 la richiesta di trasformare le proposte emendative in uno specifico ordine del giorno è motivata dalla considerazione che la previsione di nuove agevolazioni fiscali per incrementare la base occupazionale è oggetto di valutazione in corso con le parti sociali e che pertanto tale materia andrebbe discussa ed esaminata in un contesto diverso rispetto al disegno di legge. Il Sottosegretario peraltro sottolinea che sarebbe opportuno anche nell'ordine del giorno svincolare le nuove agevolazioni della disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive. Egli esprime infine parere contrario sull'emendamento 3.0.28.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

354^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente GUERZONI avverte che si passerà alla votazione della proposta di stralcio dell'articolo 1.

Il senatore ROSSI aggiunge la firma e raccomanda l'approvazione della proposta di stralcio.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 1 che viene respinta.

Si passa alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Il senatore ALBERTINI interviene in dichiarazione di voto su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.1, ricordando che l'articolo 1 del disegno di legge ricalca sostanzialmente la normativa proposta dal proprio Gruppo con il disegno di legge n. 4185. Rispetto all'originario testo del disegno di legge, le modifiche proposte dal relatore non appaiono condivisibili, ma resta in sostanza l'apprezzamento per aver finalmente introdotto nell'ordinamento tributario italiano una disciplina che contrasta l'evasione e l'elusione fiscale da parte di imprese che localizzano aziende e società nei cosiddetti paradisi fiscali. Egli, comunque, chiede al Presidente di porre in votazione i subemendamenti da lui presentati al fine di poterli riproporre in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti i subemendamenti 1.1/1, 1.1/2, 1.1/4, 1.1/5.

Vengono poi dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, i subemendamenti 1.1/3, 1.1/6, 1.1/8, 1.1/9, 1.1/12, 1.1/14.

Il senatore D'ALÌ, nel raccomandare l'approvazione del subemendamento 1.1/7, chiede al rappresentante del Governo di motivare il parere contrario.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che l'emendamento si riferisce ai Paesi e non ai territori e che la questione della doppia imposizione è già risolta nel testo dell'emendamento 1.1 con la possibilità, per le imprese, di detrarre le imposte eventualmente assolte nei Paesi esteri.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/7 viene respinto.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione del subemendamento 1.1/10, non condividendo peraltro l'orientamento del Governo a considerare quale condizione oggettiva per la applicazione della normativa in esame la localizzazione delle imprese in «territori» con fiscalità a regime privilegiato.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/10 viene respinto.

Analogamente, viene respinto il subemendamento 1.1/11.

Sul subemendamento 1.1/13, il senatore ALBERTINI chiede al Sottosegretario di esplicitare il parere contrario, osservando che la fissazione di un termine entro il quale emanare la disciplina attuativa evita il rischio di assegnare all'Esecutivo la valutazione su quando rendere effettivamente applicabile la disciplina in esame. Egli peraltro si dichiara disponibile ad ampliare il termine proposto dei tre mesi.

Il relatore BONAVITA apprezza lo spirito del subemendamento, condividendo il rilievo nei confronti del Governo per il mancato rispetto di termini definiti per l'emanazione di normative secondarie.

Il sottosegretario D'AMICO ribadisce l'impegno del Governo a rendere immediatamente applicabile la nuova disciplina, anche in considerazione del fatto che l'Esecutivo ha sostanzialmente recepito la proposta di iniziativa del senatore Albertini. Purtroppo, egli suggerisce al proponente di sostituire il termine di tre mesi con quello di nove mesi.

Il senatore ALBERTINI modifica l'emendamento nel senso proposto dal Sottosegretario.

Posto ai voti nel testo modificato, il subemendamento 1.1/13 viene approvato.

Posti ai voti, viene poi approvato il subemendamento 1.1/15.

Il senatore ALBERTINI preannunzia il voto contrario della propria parte politica sul subemendamento 1.1/16.

Il senatore D'ALÌ fa proprio il subemendamento 1.1/16, di contenuto identico all'emendamento 1.1/19 da lui presentato, ma dichiarato inammissibile per mancanza di copertura finanziaria.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i subemendamenti 1.1/16 e 1.1/18, di identico contenuto.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, il RELATORE sottolinea come la riformulazione proposta consenta di superare le difficoltà applicative da più parti segnalate rispetto all'originario testo del disegno di legge. Egli specifica peraltro che al comma 5, richiamato nell'emendamento, al secondo periodo, il testo va modificato sopprimendo la parola «principalmente».

Il senatore D'ALÌ preannuncia il voto di astensione dei senatori di Forza Italia sull'emendamento 1.1, riconoscendo che l'emendamento presentato dal relatore in parte supera le anomalie e le difficoltà attribuibili all'articolo 1. Permangono ancora molte perplessità, invece, soprattutto per ciò che concerne la individuazione di «territori con regime fiscale privilegiato»: appare infatti paradossale la volontà del Governo italiano di colpire le imprese nazionali che localizzano le proprie aziende in territori comunitari a fiscalità agevolata, mentre si tralascia completamente la tematica dell'istituzione delle cosiddette zone franche sul territorio italiano.

Il senatore ALBERTINI preannuncia che non parteciperà al voto sull'emendamento 1.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 viene approvato nel testo emendato.

Si passa quindi alla votazione di due emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 1.

Il senatore PASQUINI aggiunge la firma sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 e chiede alla Presidenza di porli in votazione al fine di consentirne la riproposizione in Assemblea, modificando la stima degli oneri da 100 a 130 miliardi in ossequio al parere condizionato espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 vengono respinti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 3.5 (nuovo testo), che propone una semplice riformulazione tecnica dell'emendamento già illustrato.

Con il parere favorevole del Sottosegretario D'AMICO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 3.5 (nuovo testo).

Il Presidente GUERZONI avverte che gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9, per la parte non dichiarata inammissibile, verranno posti congiuntamente ai voti insieme all'emendamento 3.10, poiché di identico contenuto. Veri-

ficata tuttavia l'assenza dei rispettivi proponenti, dichiara decaduti gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.7.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 3.7.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 3.13.

Dopo che il senatore ALBERTINI ha preannunziato il proprio voto contrario sull'emendamento 3.18, posto ai voti, tale emendamento viene approvato.

Viene conseguentemente dichiarato assorbito l'emendamento 3.21.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore ROSSI, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 3.22.

Sull'emendamento 3.23, dichiarato inammissibile in conseguenza del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5^a Commissione permanente, il Presidente GUERZONI, pur prendendo atto di tale parere, ritiene che l'emendamento proposto dal senatore Pasquini avesse un carattere squisitamente interpretativo.

Si passa alla votazione di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

Il Presidente GUERZONI dichiara decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 3.0.5, 3.0.8 e 3.0.9.

Il senatore D'ALÌ insiste per la votazione dell'emendamento 3.0.6, esprimendo peraltro il disappunto per il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio e programmazione economica sugli emendamenti volti ad abrogare la disciplina che applica la ritenuta sugli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie degli enti locali. D'altro canto, considerato l'ampio consenso suscitato da tale proposta emendativa, egli ritiene essenziale riproporre all'attenzione della Commissione tale questione.

Posti congiuntamente ai voti vengono quindi respinti gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7, di identico contenuto.

Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 3.0.12 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 4336, constatata la necessità di predisporre strumenti idonei per consen-

tire la nascita di nuove imprese e stimolare la crescita economica del Paese;

impegna

il Governo a prevedere nei provvedimenti connessi alla prossima manovra finanziaria agevolazioni fiscali atte a facilitare la nascita di nuove attività industriali ed artigianali al fine di consentire l'incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate del Paese».

0/4336/2/6

CASTELLANI

Su tale ordine del giorno esprimono parere favorevole sia il RELATORE che il Sottosegretario D'AMICO.

La Commissione accoglie quindi l'ordine del giorno n. 1.

Il senatore D'ALÌ aggiunge la firma sull'emendamento 3.0.13, identico all'emendamento 3.0.12, precedentemente ritirato, e ne raccomanda l'approvazione.

Posto ai voti l'emendamento 3.0.13 viene respinto.

Gli emendamenti 3.0.20, 3.0.21, 3.0.22, vengono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti.

Posti congiuntamente ai voti vengono invece respinti gli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, di identico contenuto.

Sull'emendamento 3.0.28, il senatore ROSSI chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di motivare il parere contrario.

Il relatore BONAVITA ritiene che la formulazione dell'emendamento può apparire ambigua ed ingenerare disparità di trattamento tra identiche attività svolte in territori appartenenti a comunità montane diverse.

Il sottosegretario D'AMICO rileva che l'agevolazione proposta si configura come un sostegno all'attività di funzionamento delle imprese e quindi contraria alla normativa sugli aiuti di Stato definita in sede comunitaria.

Il senatore ROSSI, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, ritiene infondato il rilievo del Sottosegretario, in quanto le attività agevolate hanno una portata squisitamente locale, ragion per cui le agevolazioni proposte non integrano la fattispecie dell'aiuto di Stato che viola le norme sulla concorrenza dettate dall'Unione europea.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 3.0.28.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 3.0.31, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore Rossi.

Posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 3.0.32 e 3.0.33.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente GUERZONI comunica che il Ministro delle finanze ha dichiarato la propria disponibilità ad intervenire in Commissione per illustrare gli orientamenti di politica tributaria del suo Dicastero.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336**Art. 1.**

Stralciare l'articolo.

1.17

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, ROSSI

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando un soggetto, persona fisica o giuridica, residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, per un periodo di tempo non inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno, almeno il 10 per cento delle azioni, delle quote, dei diritti di voto di un'impresa, di una società o di altro ente residente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero sono imputati al soggetto residente in proporzione alla partecipazione da esso detenuta. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati».

1.1/1

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, al comma 1, sostituire le parole: «il controllo di una impresa,» con le seguenti: «una partecipazione pari ad almeno il 10 per cento».

1.1/2

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 1, sostituire le parole: «il controllo» con le altre: «una partecipazione non superiore al 15 per cento, e comunque del valore massimo di 7,5 miliardi,».

1.1/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in ogni caso, allorquando la partecipazione alle azioni o quote dell'impresa, della società o del raggruppamento di società abbia un valore di almeno 15 miliardi di lire».

1.1/4

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni nel capitale della società controllata estera trova applicazione l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

1.1/5 (già em. 1.5)

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 4, sopprimere la parola: «sensibilmente».

1.1/6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, alinea articolo 127-bis, sub 4, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Sono comunque esclusi i Paesi dell'Unione europea e quei Paesi con i quali siano stati stipulati trattati internazionali contro la doppia imposizione che vietano ad uno Stato contraente di tassare un'impresa residente nell'altro Stato se non per attività esercitate nel territorio del primo tramite stabile organizzazione».

1.1/7 (già em. 1.6)

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, sopprimere il comma 5.

1.1/8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 5, sostituire le parole: «principalmente un'» con le parole: «in misura non inferiore al 90 per cento dell'attività complessiva, la sua».

1.1/9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), alinea articolo 127-bis, sub-5, sostituire le parole: «nel mercato nel quale ha sede» con le seguenti: «in mercati esteri ivi compreso quello del Paese nel quale hanno sede».

1.1/10

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 127-bis, al comma 5, al termine dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i criteri ed i parametri che realizzano le condizioni di non applicabilità di cui al comma 1 e le relative procedure di asseverazione.».

1.1/11

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 7, sostituire le parole da: «Gli utili distribuiti» fino a: «del periodo precedente» con le parole: «Le imposte pagate all'estero, comprovate ed accertate».

1.1/12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), alinea articolo 127-bis, sub comma 8, dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» aggiungere le seguenti: «, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.1/13

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, alinea articolo 127-bis, lettera b), sub 7-bis, sopprimere la parola: «sensibilmente».

1.1/14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1/15

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente", aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662".

All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni della presente lettera c-bis) valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.1/16 (già em. 1.13)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, D'ALÌ

All'emendamento 1.1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente" aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in 45 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.1/18 (già em. 1.15)

CASTELLANI Pierluigi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione*). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

‘Art. 127-bis. - (*Disposizioni in materia di imprese estere partecipate*). - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite di partecipazione di cui al comma 1, si tiene conto delle azioni o quote, dei diritti di voto o dei diritti relativi alla distribuzione di utili o riserve.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equipollenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano comunque quando l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato nel quale ha sede. Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare principalmente i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini del presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si tiene conto degli articoli 54, quarto comma e 67, terzo comma. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del periodo precedente, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 7, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto dell'ultimo periodo di tale comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.;

b) all'articolo 76, i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

'7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equipollenti.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-*bis* è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-*bis*;

c) nell'articolo 20, comma 2, lettera b), le parole: 'di cui alle lettere h) e i)', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui alle lettere c), f), h), h-*bis*), i) e l)';

d) nell'articolo 96-*bis*:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

'4-*bis*. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato

in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma';

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel comma 4-*bis*';

3) è abrogato il comma 7;

e) l'articolo 106-*bis* è sostituito dal seguente:

'Art. 106-*bis*. - (*Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo*). - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 e quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo sono computate fino a concorrenza di detti crediti nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2 di tale comma'."

2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-*bis*, come inserito nel TUIR dal precedente comma 1. La disposizione del comma 1, lettera d) si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 96-*bis*, come inserito nel TUIR dal precedente comma 1. La disposizione del comma 1, lettera e) ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al comma 1 nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo ravvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in lire 130 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2001 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.1

FERRANTE, MASCIONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in lire 130 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2001 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.2

FERRANTE, MASCIONI

Art. 3.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Alle disposizioni del presente articolo, commi da 8 a 11, si applicano le previsioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a prescindere dalla sussistenza della condizione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Se entro il secondo periodo d'imposta successivo alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture situate all'estero, la minore imposta liquidata per effetto dell'agevolazione, limitatamente alla parte riferibile all'investimento nei suddetti beni, si renderà dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano gli eventi sopra indicati".».

3.5

BONAVITA

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Alle disposizioni del presente articolo, commi da 8 a 11, si applicano le previsioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a prescindere dalla sussistenza della condizione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Se entro il secondo periodo d'imposta successivo alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti a terzi, destinati al consumo

personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture situate all'estero, la differenza tra l'imposta ordinariamente dovuta in assenza delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione, e la minore imposta liquidata per effetto dell'agevolazione, limitatamente alla parte riferibile all'investimento nei suddetti beni, si renderà dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano gli eventi sopra indicati".».

3.5 (nuovo testo)

BONAVITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.8

TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.9 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

3.10 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999"».

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.13 CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli utili formati negli esercizi di fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2-ter. Al relativo onere, valutato in 9 miliardi di lire per l'anno 2000, e in 5 e 4 miliardi di lire rispettivamente per gli anni 2001 e 2002, si provvede a carico dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.18

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 marzo 1999, n. 133, si applica agli utili relativi a tutti gli esercizi compresi nel periodo di fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 9 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.21

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, all'articolo 7, al comma 4-ter, la parola: "corrente", è sostituita con le seguenti: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o annuali,"».

3.22

ROSSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

3.0.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

3.0.6

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.7

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato».

3.0.8

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato».

3.0.9

TAROLLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano

nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera A) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera B) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.12

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera A) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera B) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'am-

montare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.13

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, D'ALÌ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.17

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.18

MARINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.19

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.20

TAROLLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.21 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO , COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.22 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con

l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.23

Rossi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nelle comunità montane non a vocazione turistica)

1. Le attività commerciali al minuto e quelle di somministrazione di alimenti e bevande a conduzione familiare ubicate nei territori delle comunità montane non a vocazione turistica e svolte in esercizi di vicinato sono escluse da qualunque forma di tassazione. Sono altresì esclusi da qualunque imposizione i redditi derivanti dall'esercizio delle suddette attività.

2. All'onere derivante dalla disposizione del comma 1, valutato complessivamente in lire 150 miliardi per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.0.28

Rossi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 feb-

braio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".».

3.0.31

BRIGNONE, ROSSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-*ter* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 486 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

3.0.32

ROSSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

1. All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 622 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "adempimenti contabili e formali dei contribuenti", sono aggiunte le seguenti parole: "anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio

del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1 gennaio 2002; b) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare rilascio di scontrini o ricevute fiscali ovvero connesse alla mancata o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati".».

3.0.33

GAMBINI, SARTORI

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

419^a Seduta*Presidenza del Presidente***OSSICINI**

Intervengono il ministro della pubblica istruzione De Mauro e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Barbieri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI osserva che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2000-2002 scade il prossimo 29 maggio. Propone pertanto di richiedere alla Presidenza del Senato una proroga ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il senatore ASCIUTTI propone che la Commissione effettui un sopralluogo ad Assisi, onde prendere diretta conoscenza dei restauri effettuati nella Basilica di San Francesco, che rendono onore alla capacità dei tecnici e delle maestranze italiani.

Senza discussione conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Rinvio della discussione)

Il PRESIDENTE ricorda, con riferimento al disegno di legge in titolo, che la Commissione aveva chiesto alla Presidenza del Senato di av-

viare le opportune intese con l'altro ramo del Parlamento, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento, stante l'esame avviato da parte della Commissione cultura della Camera di un disegno di legge recante (così come fa l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in titolo) un finanziamento al teatro «La Scala» di Milano.

Al riguardo il presidente Mancino gli ha testé comunicato di aver convenuto con il Presidente della Camera che l'esame della materia prosegue presso il Senato, per due ordini di motivi: anzitutto, perché il disegno di legge in titolo è più organico rispetto a quello in esame presso la Camera dei deputati; in secondo luogo, perché esso è stato assegnato in sede deliberante e ciò induce a ritenere probabile una sollecita conclusione dell'*iter* presso il Senato.

Nel prendere atto con soddisfazione di tale decisione, il presidente Ossicini informa peraltro che nella seduta odierna non è possibile procedere all'esame del disegno di legge medesimo, atteso che si era convenuto di svolgere unicamente le comunicazioni del ministro De Mauro sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero. Rinvia pertanto la discussione del provvedimento alla settimana prossima.

La discussione è quindi rinviata.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata dal senatore Ascutti la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per le comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto tale forma di pubblicità viene adottata per il seguito della seduta.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Il Ministro DE MAURO ricorda che la Commissione istruzione del Senato effettuò, nella X Legislatura, un'indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, sull'analfabetismo di ritorno e sui nuovi analfabetismi nella società italiana, che dette luogo a numerosi studi e dibattiti, grazie ai quali si sono potuti approfondire i vari profili di tali problematiche. Oggi sappiamo dunque che la dispersione scolastica è già presente a livello di scuola media ed è molto grave nella scuola secondaria superiore;

inoltre che una significativa percentuale della popolazione adulta (stimata dal Centro europeo dell'educazione - CEDE - in un suo recente studio intorno al 32 per cento), pur avendo titoli di scolarità formale, si trova in grave difficoltà di fronte a semplici testi scritti o a calcoli. I due nodi problematici della dispersione scolastica e del bisogno di scolarità in età adulta rappresentano dunque un'eredità del passato, per combattere la quale la scuola italiana ha compiuto, nell'ultimo mezzo secolo, un'opera imponente che le fa onore ma che tuttavia non è ancora sufficiente. Infatti si tratta ora di mettere a regime la grande mole di riforme deliberate negli ultimi anni, mediante un non facile processo organizzativo. È doveroso quindi da parte sua richiamare l'attenzione sul complesso di interventi necessari per far partire dal 1° settembre prossimo l'anno scolastico con il nuovo regime dell'autonomia. Al riguardo, fa presente di non aver mai affermato - contrariamente a quanto riportato dalla stampa - che il 1° settembre la scuola non potrà partire; vero è semmai che occorrono vari interventi per assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico. Il quadro delle riforme va completato ovviamente con il consenso e la collaborazione responsabile del personale della scuola, dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati: le riforme non si fanno certo per i docenti, come è stato affermato, ma d'altra parte non si possono fare di sicuro contro di loro e senza di loro. L'obiettivo ultimo, in definitiva, sono gli alunni e le famiglie. Si sofferma quindi su alcuni essenziali punti nodali.

Quanto all'autonomia è necessario effettuare il dimensionamento della rete scolastica - che ne è il presupposto necessario - anche nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Molise che finora non lo hanno compiuto. Spera di non essere costretto a ricorrere al commissariamento, che comunque è pronto ad effettuare nei primi giorni di giugno. È in corso di emanazione anche il necessario regolamento ministeriale in materia di curricula, premessa sulla quale le scuole potranno fondare il proprio piano dell'offerta formativa (POF). La piena attuazione dell'autonomia dal 1° settembre prossimo implica anche il riordino dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero: il relativo regolamento, come è noto, è attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. La soppressione dei provveditorati - che non dovrà comunque interferire con il regolare avvio dell'anno scolastico e con le nomine in ruolo del personale - sarà comunque contestuale alla realizzazione di strutture di supporto e consulenza alle scuole. È stata ultimata poi la ripartizione dei fondi per l'autonomia stanziati dalla legge n. 440 del 1997, purtroppo inferiori a quelli dell'anno precedente. Sono in preparazione anche le norme di contabilità per le scuole, che saranno fondate sui principi della responsabilità e della valutazione dei risultati a consuntivo, superando il precedente formalismo contabile. Sempre all'attuazione dell'autonomia si collegano la imminente riorganizzazione del sistema informativo scolastico (per la sua gestione sarà bandita una gara), così da giungere a collegare in rete tutte le scuole, e il potenziamento tecnologico mediante l'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Passando al riordino dei cicli scolastici, ricorda che la legge 10 febbraio 2000, n. 30, impone di predisporre entro sei mesi un piano di graduale attuazione: egli quindi confida di poterlo presentare alle Camere entro i primi di luglio per il prescritto parere. Annuncia poi che – al fine della sua redazione – intende riorganizzare i gruppi di esperti già istituiti presso il Ministero in una unica commissione, della quale facciano parte non solo esperti scientifici e amministrativi, ma anche docenti che operano in prima linea nella scuola. I tempi dell'attuazione saranno in ogni caso condizionati dalla esigenza di reperire, con legge, le idonee risorse, di predisporre la necessaria normativa secondaria e di preparare il personale alle nuove funzioni.

Quanto poi alla legge sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione, sono in corso di preparazione le istruzioni necessarie affinché le scuole possano accedere alla parità. Sarà comunque necessario un rapido intervento legislativo – sollecitato fra l'altro da un ordine del giorno parlamentare – per correggere il divario fra il termine di applicazione della legge – previsto solo a partire dall'anno prossimo – e la disponibilità di risorse finanziarie, già stanziata da quest'anno.

Il Ministro si sofferma poi su altri nodi a suo avviso prioritari nell'azione del Ministero. Sulla lotta alla dispersione scolastica, intende sottoporre una direttiva al Presidente del Consiglio per promuovere una concertazione interistituzionale. Per le politiche giovanili, intende valorizzare le Consulte provinciali degli studenti, che egli ha incontrato apprezzandone vivamente il livello.

In un'interruzione il senatore BRIGNONE lamenta che non sia stato possibile effettuare un incontro delle Consulte degli studenti con il Senato.

Il MINISTRO riprende suggerendo allora un'intesa con i due rami del Parlamento per poter svolgere in tale sede gli auspicati incontri. Per l'educazione permanente degli adulti si devono potenziare ulteriormente i programmi già avviati, puntando alla riorganizzazione e all'estensione dei centri territoriali operanti presso le reti di scuole; la recente indagine del CEDE ha dimostrato lo straordinario beneficio che gli adulti ricavano da un ciclo formativo anche breve. Nel settore dell'istruzione e formazione tecnica superiore, si sta mettendo a regime il nuovo sistema, anche attraverso la sistematizzazione dei progetti pilota. Infine per l'obbligo formativo il Ministero deve concorrere con le Regioni alla sua attuazione, in particolare attraverso lo studio di percorsi integrati.

Per quanto riguarda gli interventi sul personale, il Ministro ricorda che si stanno completando i concorsi ordinari a cattedre e i corsi di preparazione per gli esami di abilitazione, grazie ai quali entreranno nelle graduatorie e nei ruoli, nei prossimi tre anni scolastici, circa 35.000 persone. È in corso anche l'aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999. Nonostante il sovraccarico di lavoro gravante sui provveditori, gran parte di queste procedure si concluderanno per tempo, così da consentire di effettuare le nomine entro il 1° settembre,

data di inizio dell'anno scolastico. Vi è però un rischio di ritardo per alcuni corsi e concorsi: sarebbe quindi prudente predisporre fin d'ora uno strumento legislativo che consenta approvare le graduatorie fino al 31 dicembre, anche se confida in ultimo che non debba essere necessario applicarlo.

Circa gli organici e la contrattazione, segnala l'assoluta difficoltà di effettuare la riduzione stabilita per il 31 dicembre prossimo dalle leggi finanziarie. D'altra parte, la mancata effettuazione di tale riduzione reca con sé il pericolo di una riduzione dei fondi stanziati per la contrattazione integrativa. Inoltre deve essere ancora risolta la spinosa questione del salario accessorio agli insegnanti: è impensabile che i fondi a suo tempo stanziati siano sottratti alla contrattazione integrativa e occorre anzi reperire nuove risorse. Sarà quindi necessario trovare all'interno del Governo, con le forze politiche e con i sindacati gli accordi per procedere nell'arco del prossimo triennio ad una rilevante operazione di ristrutturazione del salario del personale scolastico, cercando di realizzare anche i processi di valutazione dei risultati, della qualità e del merito indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Infine, il 18 maggio l'ARAN e i sindacati hanno raggiunto l'accordo per creare l'area della dirigenza scolastica all'interno del contratto collettivo quadro del 1998: è il presupposto per sottoscrivere, sperabilmente entro agosto, il primo contratto per i capi di istituto, che assumeranno le funzioni dirigenziali il 1° settembre, con l'avvio dell'autonomia. Il Ministro conclude affermando che occorrerà pensare anche a forme di incentivazione del personale operante nell'amministrazione centrale e periferica, da tempo sottoposto a un pesante impegno per l'attuazione del processo di riforma in atto.

Il Presidente OSSICINI ringrazia il Ministro e, stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il dibattito sulle sue comunicazioni ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

345^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BUCCI**

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4204) BETTAMIO. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(4329) BEDIN e MONTICONE. – *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati e che sono stati ritirati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.1, 5.1, 5.3, 5.2 e 5.0.1. Ricorda altresì che sono stati espressi da parte del relatore e del rappresentante del Governo i relativi pareri, fatta eccezione per l'emendamento 2.6 (nuovissimo testo), che è stato ulteriormente riformulato (2.6 nuovissimo testo-*bis*); analogamente devono essere espressi i pareri relativamente ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 (2.1; 2.2; 2.3; 2.4 e 2.5).

Informa inoltre che il relatore, senatore Murineddu, impossibilitato a partecipare alla seduta per concomitanti impegni, sarà sostituito, nella seduta odierna, dal senatore Saracco, che invita, in qualità di presentatore, ad illustrare l'emendamento 2.6 (nuovissimo testo-*bis*) del seguente tenore:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Ai fini del risarcimento dei danni subiti, si applicano in favore delle aziende interessate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità in essa previste. Per la copertura dei costi di estirpazione, reimpianto o rimpiazzo, sono concessi alle aziende interessate contributi fino a un limite complessivo di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo le modalità e i parametri fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni interessate, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) che il reimpianto avvenga in particelle non infestate, purché site nella stessa zona e condotte dallo stesso imprenditore danneggiato;

b) che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle (che devono essere garantite esenti da fitoplasma), dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore, e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, dovranno essere rendicontate attraverso l'emissione di autofatture;

c) che i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato.

3. Il contributo può essere erogato unicamente a consuntivo ed a reimpianto o rimpiazzo avvenuti.

4. La concessione del contributo è condizionata alla verifica dell'impegno a realizzare l'attività di profilassi necessaria, indicata dai servizi fitosanitari regionali, ed al rispetto delle norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

5. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono erogati nella misura del 40 per cento anche ai produttori agricoli che non intendono reimpiantare, a condizione che cedano il diritto a soggetti che si impegnino a reimpiantare entro tre anni nella stessa area a indicazione geografica tipica o a denominazione di origine.

6. I rapporti tra proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome».

2.6 (nuovissimo testo-*bis*)

SARACCO, PREDA

Il relatore SARACCO (precisato che l'ultima formulazione del testo riproduce, nei nuovi commi 4 e 5, le disposizioni contenute nell'emendamento 2.5), dà per illustrato l'emendamento 2.6 (nuovissimo testo-*bis*), esprimendo, in qualità di relatore, una valutazione favorevole.

Alla luce della nuova formulazione dell'emendamento 2.6 (nuovissimo testo-*bis*), il presidente BUCCI dichiara di ritirare gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore BEDIN dichiara di ritirare gli emendamenti 2.3 e 2.5 aggiungendo la propria firma all'emendamento 2.6 (nuovissimo testo-*bis*).

Anche il senatore ROBOL dichiara di aggiungere la propria firma a tale emendamento.

Il presidente BUCCI, dopo aver aggiunto la propria firma a tale emendamento, dichiara peraltro di voler mantenere l'emendamento 2.4.

Il relatore, senatore SARACCO, esprime parere contrario sull'emendamento 2.4.

Il presidente BUCCI invita il rappresentante del Governo a completare l'espressione dei pareri.

Il sottosegretario NOCERA esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.6 (nuovissimo testo-*bis*), invitando peraltro i presentatori ad inserire, al comma 2 di tale emendamento, prima della lettera *a*), una lettera *aa*), del seguente tenore:

«*aa*) che il reimpianto avvenga nelle zone soggette a lotta obbligatoria;»

Il senatore PREDA, intervenendo in qualità di presentatore dell'emendamento 2.6 (nuovissimo testo-*bis*), tenuto conto che è in corso di adozione il provvedimento governativo in materia di lotta obbligatoria alla patologia trattata dai disegni di legge in esame, ritiene più opportuno mantenere l'attuale formulazione dell'emendamento, in attesa di conoscere i contenuti dell'emanando provvedimento ministeriale.

Il RELATORE, ribadendo la valutazione favorevole già espressa, conviene con il senatore Preda.

Il sottosegretario NOCERA, nel prendere atto di tale orientamento, dichiara che, una volta adottato il provvedimento governativo in questione, sarà necessario adeguare comunque la formulazione normativa in esame.

Il sottosegretario Nocera invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 2.4, esprimendo in caso contrario una valutazione contraria sul secondo periodo di tale emendamento e precisando che – ove l'emendamento venisse mantenuto nell'attuale formulazione – il parere sarebbe contrario.

Il senatore PREDA, dopo aver invitato i presentatori dell'emendamento 2.4 a ritirare tale proposta, in quanto l'emendamento 2.6 (nuovissimo testo-*bis*) già offre una soluzione in materia, ritiene opportuno riformulare parzialmente l'emendamento 4.2 aggiungendo, al termine del comma, un periodo aggiuntivo del seguente tenore: «Le modalità di determinazione di tale contributo sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono quindi una valutazione favorevole sull'emendamento 4.2 (nuovo testo).

Il senatore SARACCO, in qualità di relatore, illustra infine una proposta di coordinamento relativamente al titolo del testo unificato, del seguente tenore:

Al testo unificato adottato per i disegni di legge 4204, 4210, 4241 e 4329, premettere il seguente titolo: «Interventi a favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi».

Tit. 1

SARACCO

Il presidente BUCCI, tenuto conto che è stata completata l'espressione dei pareri su tutti gli emendamenti all'esame della Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

455^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PILONI.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Ornella PILONI risponde all'interrogazione n. 3-03453 del senatore Manzi, osservando preliminarmente che il fenomeno del lavoro irregolare costituisce uno dei problemi maggiori che l'attività dei Servizi ispettivi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale affronta quotidianamente. Il lavoro sommerso rappresenta, infatti, secondo recenti stime, circa il 30 per cento del PIL, il che sta a significare che quasi un terzo della ricchezza del paese viene prodotta attraverso lavoro che sfugge ad ogni forma di tutela, con grave pregiudizio dei livelli di sicurezza dei lavoratori stessi. Appare evidente come tale situazione di irregolarità comporta un notevole danno economico al paese in quanto, da una parte, l'evasione contributiva è spesso collegata all'evasione fiscale e, dall'altra, l'impiego di lavoratori irregolari configura ipotesi di concorrenza sleale con grave nocimento per gli imprenditori che rispettano le leggi.

È proprio allo scopo di scoraggiare una gestione senza troppi scrupoli dei rapporti di lavoro da parte di alcuni imprenditori inclini all'evasione contributiva ed all'elusione della normativa in materia di sicurezza e tutela fisica dei lavoratori, che i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro sono fortemente impegnati nell'attività di vigilanza in materia di lavoro subordinato.

Tale attività, infatti, intende contrastare le irregolarità commesse dal datore di lavoro a danno dei lavoratori, sortendo indirettamente l'effetto di arginare anche il fenomeno della concorrenza sleale tra imprenditori attraverso le prescrizioni ed i provvedimenti sanzionatori irrogati.

In considerazione di quanto esposto, l'obiettivo prioritario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si sostanzia nel potenziamento della lotta al lavoro irregolare, attraverso l'attivazione di tutte le risorse disponibili al fine di adeguare progressivamente il personale, sia in termini di numero che di professionalità.

Dopo aver manifestato l'intenzione di rafforzare ulteriormente le iniziative rivolte alla sorveglianza e alla repressione del lavoro irregolare, la rappresentante del Governo ricorda che il 12 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato un programma d'azione di breve e medio periodo sulla sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; in particolare, nell'ambito di tale programma e per quanto concerne l'aspetto specifico del coordinamento e della razionalizzazione dell'attività ispettiva ha iniziato ad operare la Commissione centrale di coordinamento e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 79 della legge n. 148 del 1998.

I compiti di tale struttura saranno quelli di individuare una linea interpretativa uniforme in materia di legislazione lavoristica, sociale e fiscale direttamente connessa con l'attività di vigilanza; di predisporre criteri generali di programmazione della vigilanza privilegiando l'indicazione degli obiettivi da conseguire in tema di lotta all'evasione contributiva e fiscale e al lavoro nero, da realizzarsi anche mediante gruppi ispettivi integrati; di acquisire ed analizzare i dati forniti dal Sistema statistico nazionale (SISTAN); di individuare le aree territoriali ovvero i settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso. Si sta procedendo inoltre, alla creazione di strutture integrate tra l'Ispettorato del lavoro e l'INAIL, attraverso le quali operare un controllo in tempo reale sotto il profilo della correttezza contributiva e del lavoro sommerso. L'impegno del Ministero e del Governo nel suo complesso è quello di reperire le risorse finanziarie per dar luogo all'assunzione di mille nuovi ispettori, in tempi rapidi, mentre sono state già impartite disposizioni tese alla mobilitazione di tutti gli ispettori disponibili, sollevandoli da compiti diversi e dallo svolgimento di attività di carattere prevalentemente burocratico.

Il senatore MANZI, nell'esprimere apprezzamento per la puntualità e la precisione della risposta, che denota un impegno non formale della rappresentante del Governo sulla materia oggetto dell'atto ispettivo da lui presentato, si dichiara soddisfatto.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è conclusa.

IN SEDE REFERENTE

(4413) LAURO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che già in una precedente seduta era iniziata l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Essa riprenderà pertanto a partire dall'emendamento 1.3.

Il senatore LAURO dà per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.5. Fa quindi propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.4 e 1.6 del senatore Mulas, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Il senatore BATTAFARANO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti sottoscritti dal senatore Peruzzotti, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa. Stante l'assenza del Sottosegretario incaricato di seguire l'esame del disegno di legge in titolo, propone di rinviare ad altra seduta la votazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4413**Art. 1.**

Dopo la lettera a) del comma 1 inserire la seguente:

«a-...) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-... Le certificazioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 2 sono equivalenti a quelle dei soggetti pubblici aventi analoghe funzioni e compiti».

1.3

LAURO, MULAS

Dopo la lettera a) del comma 1 inserire la seguente:

«a-...) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-... Le Province dovranno affidare in regime di convenzione, ai soggetti di cui al comma 2, insediati nel proprio territorio, una percentuale al 30 per cento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1».

1.4

MULAS

Dopo la lettera a) del comma 1 inserire la seguente:

«a-....) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-... È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di affidare le attività di orientamento a favore dei disoccupati a soggetti diversi di quelli di cui al comma 2».

1.5

LAURO, MULAS

Dopo la lettera a) del comma 1 inserire la seguente:

«a-...) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-... Viene istituito il Fondo per la promozione degli interventi finalizzati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. I soggetti di cui al

comma 2 saranno compensati con il 10 per cento della prima retribuzione lorda mensile di ogni disoccupato avviato, la quota predetta aumenterà al 20 per cento in caso di avviamento di disoccupati ultraquarantenni».

1.6

MULAS

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.8

PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la lettera a) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

disporre di operatori con competenza professionale di almeno un biennio nel campo della gestione, selezione e/o formazione del personale».

1.9

PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.10

PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) alla lettera b) del comma 7 le parole "della durata di almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "della durata di almeno due anni"».

1.7

PERUZZOTTI

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

209ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BETTAMIO

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente BETTAMIO comunica che sostituisce il presidente Bedin che, con altri senatori, partecipa ad una riunione della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo dedicata alla Conferenza intergovernativa, cui sono stati invitati anche i rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Al riguardo l'oratore evidenzia come l'argomento della riforma dei Trattati figuri anche all'ordine del giorno della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) che si terrà a Lisbona nella prossima settimana, unitamente al tema della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tale materia è stata particolarmente approfondita dalla Giunta negli ultimi mesi e la COSAC di Lisbona costituirà un'utile occasione per avviare un confronto con gli altri Parlamenti dell'Unione.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669)

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento: osservazioni favorevoli e proposte di modifica all'11ª Commissione)

Il relatore MANZI illustra il provvedimento in titolo il quale apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 345 del 1999 – che recepisce la direttiva n. 94/33/CE, sulla protezione dei giovani sul lavoro – volte a rendere meno rigida e vincolistica, nel rispetto del diritto comunitario, la di-

disciplina vigente cui è stato ascritto un effetto controproducente sul piano occupazionale.

L'articolo 1, recependo l'accordo intercorso fra le parti sociali, modifica l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 345 estendendo il campo delle attività vietate perché insalubri o pericolose. Al riguardo, tuttavia, considerando la deroga prevista per esigenze di formazione, l'oratore sottolinea la necessità di disporre opportune forme di controllo da parte degli ispettorati del lavoro onde evitare un uso distorto dei contratti a carattere formativo. Il nuovo comma 5 del citato articolo 7 modifica in particolare la disciplina applicabile all'esposizione degli adolescenti a rumori superiori a 80 decibel, prevedendo l'utilizzo di mezzi individuali di protezione. Peraltro, non si evincono i motivi che giustificano un innalzamento della soglia di rischio a fronte di un rafforzamento delle misure di protezione che appare essenzialmente teorico. Sarebbe inoltre opportuno precisare la soglia, oltre la quale l'utilizzo dei mezzi di protezione, diviene obbligatoria.

Soffermandosi sull'articolo 2, che modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 345, l'oratore evidenzia come, in connessione all'elevamento dei limiti massimi dell'esposizione al rumore degli adolescenti, venga disposto lo svolgimento di controlli sanitari con periodicità biennale laddove la normativa precedentemente vigente indicava due anni come intervallo massimo nell'ambito del quale disporre i controlli medici. Al riguardo l'oratore riterrebbe più opportuno far confluire i commi 9 e 10 del citato articolo 9 in un unico comma che, nell'ambito di un intervallo massimo, preservi la facoltà dei medici competenti di disporre controlli più frequenti.

L'articolo 3 modifica un allegato del suddetto decreto legislativo n. 345 determinando, fra l'altro, l'innalzamento del limite massimo di esposizione degli adolescenti al rumore a 90 decibel. Dopo aver evidenziato che le nuove disposizioni non precisano se si tratti di una soglia media settimanale o di un limite massimo di picco, l'oratore esprime talune perplessità – considerando che vengono rivisti anche altri parametri di sicurezza – sull'opportunità di esporre i giovani a maggiori rischi di quanto non sia attualmente consentito.

L'articolo 4 precisa infine la disciplina transitoria applicabile, nel passaggio dalla vecchia normativa prevista dalla legge n. 977 del 1967, a quella recata dal decreto legislativo n. 345 del 1999.

In conclusione il relatore, propone di esprimere osservazioni favorevoli sul provvedimento, che non viola la normativa comunitaria, con le proposte di modifica esposte.

Il presidente BETTAMIO, dopo aver ricordato la gravità del problema dello sfruttamento dei minori a livello mondiale, esprime forti perplessità sul merito del provvedimento in titolo, che contribuisce a rendere ancora più complessa la stratificazione di norme che disciplina il settore. Su tale materia sarebbe stata più opportuna la redazione di un testo unico.

L'oratore prende atto, tuttavia, dell'esposizione del relatore per quanto attiene ai profili di conformità con la normativa comunitaria.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con proposte di modifica nei termini esposti.

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 1999/10/CE concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari (n. 663)

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento: osservazioni favorevoli alla 10ª Commissione)

Sullo schema di decreto legislativo in titolo riferisce il relatore PAPPALARDO rilevando come esso sia volto a recepire la direttiva 1999/10/CE, che introduce delle deroghe alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. In particolare, l'obbligo di indicare la quantità di taluni ingredienti contenuti nei prodotti alimentari viene meno, in base alla direttiva del 1999, per quanto attiene alla quantità di zucchero ed edulcoranti e alla quantità di minerali e vitamine. Tale deroga si rende necessaria perché le direttive 94/54/CE e 90/496/CEE hanno reso obbligatoria l'indicazione della presenza di edulcoranti, zuccheri, vitamine e minerali e si giustifica in quanto l'Unione europea non ritiene che indicazioni quantitative in proposito possano influenzare il consumatore, bensì potrebbero indurlo in errore in rapporto alle indicazioni dell'etichettatura nutrizionale. La suddetta direttiva, all'articolo 2, stabilisce altresì criteri differenti per l'indicazione della quantità di altri ingredienti fra cui quelli volatili ovvero utilizzati in forma concentrata o disidratata.

L'oratore illustra quindi il provvedimento in titolo, che modifica gli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 109 del 1992, onde adeguare la normativa interna in materia di etichettatura alle disposizioni della direttiva 1999/10/CE, il cui mancato recepimento è stato oggetto di una procedura d'infrazione della Commissione europea contro l'Italia.

Il relatore conclude proponendo pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Il presidente BETTAMIO, rilevando come al contenzioso già in atto in materia di etichettatura del miele e dell'olio si sia aggiunto quello citato dal relatore – conseguenza inevitabile delle difficoltà applicative della legislazione italiana – verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore.

La Giunta approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'11 maggio.

Il presidente relatore BETTAMIO ricorda di aver illustrato nella precedente seduta il provvedimento in titolo proponendo di esprimere un parere favorevole per quanto attiene ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

Alla luce, tuttavia, di una lettera di un organismo dei produttori di alimenti zootecnici che segnala i rilievi espressi dalla Commissione europea sul suddetto disegno di legge, che potrebbero comportare il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia, l'oratore propone un ulteriore approfondimento dell'esame.

Convieni la Giunta sulla proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(735) SERVELLO. - Nuove norme in materia di teatro di prosa

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Il relatore CORRAO illustra il provvedimento in titolo il quale risulta piuttosto datato, essendo stato presentato nel 1996, tenendo conto che nel frattempo sono stati adottati vari provvedimenti concernenti il settore teatrale. Per quanto attiene ai profili comunitari il disegno di legge non sembra tener conto delle indicazioni formulate dal Parlamento europeo e dalle altre istituzioni comunitarie, che prevedono la promozione di interventi volti a sviluppare la dimensione europea delle attività culturali. Fra questi figurano la traduzione di opere teatrali, l'attuazione di programmi per favorire la mobilità degli operatori del settore e lo scambio di esperienze nell'ambito delle attività teatrali nonché l'incoraggiamento di progetti sperimentali.

L'oratore propone pertanto di esprimere un parere favorevole condizionato all'adozione di emendamenti volti a tener conto degli orientamenti comunitari.

Verificata dal PRESIDENTE la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere nei termini esposti.

SULL'ATTIVITÀ DELLA CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Il presidente BETTAMIO invita il senatore Manzella ad illustrare alla Giunta gli sviluppi dell'attività della Convenzione per la redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il senatore MANZELLA, rappresentante del Senato nel suddetto organismo, comunica che la Convenzione si accinge ad esaminare, nella riunione del 4 e 5 giugno, il testo degli articoli sui diritti civili e politici mentre gli articoli sui diritti economici e sociali saranno esaminati il prossimo 19 e 20 giugno.

Fra gli aspetti più innovativi di tali Carta – in cui si è cercato di conciliare la sinteticità con gli elementi di innovazione – figurano i riferimenti alla bioetica, ai diritti dei minori e a taluni profili di diritto penale. Al riguardo si è aperta un'animata discussione sulla titolarità della Convenzione a pronunciarsi su diritti la cui stessa enunciazione ad avviso di alcuni configurerebbe un ampliamento delle competenze dell'Unione. In materia lo stesso commissario Vitorino, che rappresenta la Commissione europea nella suddetta Convenzione, ha evidenziato come il timore di un ampliamento delle competenze della Comunità potrebbe indurre taluni paesi ad opporsi all'attribuzione di un valore vincolante alla Carta. In senso contrario sono invece intervenuti i rappresentanti italiani i quali hanno sottolineato il carattere indivisibile dei diritti fondamentali e la loro portata quale fattore di limitazione piuttosto che di estensione dei poteri delle istituzioni comunitarie, in base al principio *enumeratio est limitatio*.

Dopo brevi richieste di chiarimenti del presidente BETTAMIO e del senatore VERTONE GRIMALDI, il senatore MANZELLA rileva come, nella prospettiva del Vertice di Nizza, con il quale si dovrebbe concludere la Conferenza intergovernativa, la Francia figura tra i fautori di un risultato positivo in merito alla trattativa sulla Carta. La Carta sui diritti fondamentali, unitamente ai progressi in materia di politica estera e di difesa – che sembrano essere sostenuti anche dalla Gran Bretagna – potrebbe infatti costituire l'elemento caratterizzante del nuovo Trattato, affinché questo non si limiti a sciogliere i nodi istituzionali lasciati aperti dal Trattato di Amsterdam: estensione del voto a maggioranza, riponderazione del voto del Consiglio e composizione della Commissione europea.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un dibattito.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,45.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di documento sulla gestione dei rifiuti speciali industriali (relatore: Presidente Scalia)

Massimo SCALIA, *presidente*, anche in qualità di relatore ripercorre il lungo *iter* dell'attività del gruppo di lavoro che si è occupato nei mesi scorsi di approfondire le problematiche connesse alla produzione ed alla gestione dei rifiuti nelle aziende a rischio di incidente rilevante ed in altre aziende produttrici di rifiuti pericolosi; la predetta attività del gruppo di lavoro si è svolta in particolare sulla base delle risultanze emerse da un questionario inviato alle aziende interessate.

Ritiene che la proposta in esame, portata a conoscenza dei commissari nei giorni scorsi, costituisca soltanto un primo passo per futuri approfondimenti della materia, eventualmente mediante la predisposizione di ul-

teriori documenti. Nell'odierna seduta potranno svolgersi gli interventi sul complesso della proposta, che proseguiranno anche nella seduta del 30 maggio prossimo, per poi procedere in una successiva seduta all'esame di eventuali proposte emendative ed alla votazione finale.

Giuseppe SPECCHIA (AN) giudica assai positivo il risultato del lavoro svolto in ordine alla proposta di documento in esame, di cui condivide innanzitutto le osservazioni e le valutazioni circa l'attività delle aziende esaminate, nonché le considerazioni formulate sui risultati complessivi dell'indagine finora attuata.

È sicuramente necessario un approfondimento continuo, oltre che delle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche e soprattutto di quelle connesse al trattamento dei rifiuti provenienti dall'attività delle industrie; è inoltre urgente favorire da parte delle istituzioni la formazione di una «cultura» dell'ambiente, in particolare circa le azioni legate al ciclo dei rifiuti provenienti dal settore industriale, che in molte aree del territorio nazionale hanno creato numerosi problemi con grave nocumento per la salute della popolazione.

Ritenuto che, a parte le considerazioni in ordine al recupero dei materiali, si registra una scarsa trasparenza nel settore in questione, ribadisce la sua posizione del tutto favorevole alla proposta in esame.

Massimo SCALIA, *presidente*, in relazione alla proposta in discussione, fa presente che sono a disposizione dei commissari negli uffici di segreteria i quarantuno allegati, costituiti principalmente dall'elenco delle aziende a rischio di incidente rilevante, anche suddivise per regioni, e di quelle non ricadenti nell'ambito della legge n. 175 del 1988, dal totale della produzione dei rifiuti speciali con i dati cumulativi per ciascuna area del territorio nazionale, da alcuni esempi sulla mutata classificazione dei rifiuti con particolare riferimento ai settori chimico, farmaceutico, petrolifero, petrolchimico, metallurgico e metalmeccanico, dai costi di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'ENEL e dall'Enichem, nonché dai costi di smaltimento dei rifiuti speciali nel settore della raffinazione del petrolio.

Ermanno IACOBELLIS (UDEUR), apprezzato il contenuto della proposta di documento in esame, che definisce assai puntuale ed esaustiva, in una materia peraltro certamente complessa e meritevole di ripetuti approfondimenti, ringrazia tutti coloro che hanno concorso alla predisposizione del documento.

Giovanni IULIANO (DS) si dichiara favorevole alla proposta in esame, apprezzandone il contenuto ed i dati in essa riportati.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti, ricordando che i commissari non presenti all'odierna seduta potranno svolgere i loro interventi nella seduta del 30 maggio prossimo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione si recherà l'8 giugno prossimo nelle province di Verona, Vicenza e Belluno per effettuare sopralluoghi ed incontrare i rappresentanti di alcune industrie.

Comunica altresì che la Commissione organizza, per il 29 giugno prossimo a Milano, un convegno relativo alla definizione di un sistema industriale per la gestione dei rifiuti.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 30 maggio 2000, alle ore 13.45, per ascoltare il procuratore della Repubblica di Siracusa ed il presidente dell'Eurispes, nonché per proseguire l'esame della proposta di documento sulla gestione dei rifiuti speciali industriali.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL

Audizione del ministro dell'Interno Enzo Bianco in merito ai gravi fatti accaduti nella notte tra il 4 ed il 5 maggio nel Canale d'Otranto, allo sbarco di immigrati clandestini in Calabria e alle attività di contrasto poste in essere nei confronti delle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di esseri umani

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il ministro dell'Interno Enzo Bianco svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Elisa Pozza Tasca (D-U), Sandra FEI (AN), Anna Maria DE LUCA (FI) e Gabriella PISTONE (Comunista) ed i senatori Antonio CAPALDI (SD-U), Marida DENTAMARO (Misto), Antonio CONTE (SD-U), cui risponde il Ministro Bianco.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.